



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (Relatore)

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Pizzoferrato (CH) ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

viste le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle Autonomie, nonché n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo, con le quali sono state approvate le linee-guida, il questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018;

visto il decreto del 30 settembre 2020, n. 12 con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima;

vista l'ordinanza del 16 dicembre 2020, n. 51/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Giovanni GUIDA;

FATTO

1. L'Organo di revisione del Comune di Pizzoferrato (CH) - 1.127 abitanti-, ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015 e 2016, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 121 aprile 2017, protocollo n. 1472 e in data 14 dicembre 2017, protocollo n. 3323 e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018, mediante sistema Con.Te, in data 3 maggio 2019 protocollo n. 2058 e in data 30 gennaio 2020, protocollo n. 976.

2. Con nota istruttoria del 25 agosto 2020, protocollo n. 4104, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti, relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017-2018 e al riaccertamento straordinario dei residui:

- valori del Fondo vincolato pluriennale;
- equilibrio di parte corrente;
- trasmissione delle relazioni redatte dall'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema del rendiconto per le annualità 2016 e 2017;

- gestione della liquidità;
- anticipazione di liquidità;
- risultato di amministrazione;
- costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- ricorso al lavoro a tempo determinato;
- incarichi esterni e consulenze.

2.1. Con nota del 12 settembre 2020, assunta al protocollo di questa Sezione in data 14 settembre 2020, n. 4345, l'Ente ha dato parziale riscontro alla richiesta istruttoria, trasmettendo le relazioni redatte dall'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema del rendiconto per le annualità 2016 e 2017.

2.2. Con nota del 10 ottobre 2020, assunta al protocollo di questa Sezione in data 12 ottobre 2020, n. 4616, l'Ente ha chiesto e ottenuto proroga dell'originario termine per completare il riscontro istruttorio.

3. Decorsi anche i termini prorogati senza aver ottenuto alcuna risposta da parte dell'Ente, si è proceduto allo stato degli atti, stante anche la situazione di grave tensione finanziaria emersa dall'esame istruttorio comunque condotto, nonché le possibili criticità gestionali, di seguito rappresentate.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà

gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Questa Sezione ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché sull'evoluzione del risultato di amministrazione, la gestione di fondi e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti - anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

2.1. Nell'esercizio 2014 l'Ente ha conseguito un avanzo di amministrazione pari ad euro 3.032,11. Le procedure relative al riaccertamento straordinario dei residui sono state attivate all'01.01.2015. Dall'analisi delle deliberazioni di Giunta n. 22 del 29 aprile 2015 e n. 26 del 28 maggio 2015, quest'ultima avente ad oggetto "Rettifica deliberazione n. 22 del 29 aprile 2015. Riaccertamento straordinario dei residui al 1.01.2015 ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011), è emerso che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, il totale di parte disponibile all'1.1.2015, è pari ad euro - 306.350,34.

3. Nel periodo considerato l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015	2015	2016	2017	2018
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	-281.521,54	37.325,16	28.306,44	94.772,12	142.216,20
PARTE ACCANTONATA	24.828,80	33.601,59	25.334,46	71.229,56	116.168,79
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	24.828,80	29.695,59	25.334,46	34.722,21	84.867,79
Fine mandato		3.906,00			
Altri accantonamenti				6.507,35	1.301,00
F. anticipazione liquidità					
Fondo Contenziosi				30.000,00	30.000,00
PARTE VINCOLATA					212.942,36
di cui vincoli derivanti da contrazione di mutui					
Vincoli derivanti da trasferimenti					
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:					212.942,36
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI					
PARTE DISPONIBILE	-306.350,34	3.723,57	2.971,98	23.542,56	-186.895,64

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il Comune consegue un disavanzo da riaccertamento straordinario per euro 306.350,34. In merito al ripiano del disavanzo, la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 5 giugno 2015 ne dispone *"la ripartizione in n. 30 rate da euro 10.211,68 ciascuna"*.

L'Ente chiude il triennio successivo con avanzo di amministrazione, pari rispettivamente a euro 3.723,57 (2015), euro 2.971,98 (2016) e euro 23.542,56 (2017) mentre, nel 2018 torna in forte disavanzo per euro 186.895,64.

In merito a quest'ultimo, dalla relazione dell'Organo di revisione è emerso che: *"L'Ente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 306.350,34. Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 05.06.2015 è stato approvato il piano di rientro ed è stata iscritta nei bilanci di previsione la quota annuale per il ripiano trentennale del disavanzo medesimo pari ad euro 10.211,68. In occasione del rendiconto dell'esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo almeno pari alla quota annua. In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel (art. 4 del DM 2 aprile 2016). Ai sensi dell'articolo 4 del Dm 2 aprile 2015 deve essere analizzata la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. Per effettuare tale analisi occorre individuare quali risorse fossero state destinate a garantire il ripiano del disavanzo e quali invece agli equilibri della gestione propria dell'esercizio. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, l'ente provvede a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Il ripiano del disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario ha avuto la seguente dinamica: disavanzo da riaccertamento straordinario euro 306.350,34; accantonamento bilancio 2015 euro 10.211,68; accantonamento bilancio 2016 euro 10.211,68; accantonamento bilancio 2017 euro 10.211,68; accantonamento bilancio 2018 euro 10.211,00; avanzo non impegnato 2016 euro 2.971,98; avanzo non impegnato 2017 euro 23.542,56; avanzo non impegnato 2018 euro 26.046,72; totale disavanzo ripianato 93.407,98; disavanzo ancora da ripianare euro 212.942,36. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 è pari ad euro 142.215,51 prima degli accantonamenti. Nella parte vincolata viene indicato, quale vincolo formalmente attribuito dall'ente, la rimanente parte del disavanzo di amministrazione derivante dalle operazioni di riaccertamento dell'esercizio 2015, pari ad euro 212.942,36"*.

3.1. Al riguardo deve preliminarmente ricordarsi che l'art. 187 Tuel precisa che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati», e al primo comma stabilisce che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale). Dalla lettera della norma testé richiamata emerge, dunque, che - al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio - anche se un Ente registra un risultato di amministrazione formale positivo esso debba comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anche esso positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione.

A regime (ossia, per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'art.188 Tuel. Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario all'1.1.2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011".

In ossequio al citato decreto Mef l'eventuale disavanzo (la voce 'totale parte disponibile' del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. 118/2011 che riporta un valore negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli.

Ne deriva che, mentre «la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014» deve essere ripianata «dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l'eventuale 'maggior disavanzo' al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e solo quello - può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef 02.04.2015 in non più di 30 esercizi ai sensi dell'art. 3, co 16 d.lgs. 118/2011. Il ripiano del maggior disavanzo emerso all'01.01.2015 deve essere verificato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto 2015 (e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi) ai sensi dell'art. 4 del decreto Mef 2.04.2015.

A conferma di quanto sopra esposto, nel calcolo degli equilibri delle annualità 2016-2017-2018, l'Ente ha provveduto a recuperare il disavanzo da riaccertamento straordinario, come da deliberazione sopra citata.

3.2. Si raccomanda correlativamente di porre sempre attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente. A tale proposito, si sottolinea che la parte disponibile del risultato di amministrazione deve appresentare l'intero disavanzo dell'Ente, indipendentemente dalla sua origine e dalle diverse tempistiche di ripiano legislativamente previste (ordinario, da riaccertamento straordinario, ecc.).

3.3. Con nota istruttoria del 25 agosto 2020, alla quale l'Ente non ha fornito riscontro, è stato, tra l'altro, chiesto di specificare, per la voce "parte accantonata", la composizione della sottovoce 'Altri accantonamenti', movimentata per euro 6.507,35 nel 2017 e per euro 1.301,00 nel 2018.

3.4. Dall'analisi della documentazione acquisita, nel quadriennio considerato, non sono risultati chiari i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del FCDE. Con nota istruttoria del 25 agosto 2020 sono state chieste delucidazioni e documentazione in merito al calcolo del FCDE anno 2015, 2016, 2017 e 2018, ma, come sopra ricordato, non è stato fornito riscontro istruttorio né dal Comune né dall'Organo di revisione. Dall'analisi delle Relazioni dell'Organo di revisione sembra essere stato applicato, per il triennio 2015-2017, il metodo semplificato. Per l'annualità 2018, invece, il metodo della media semplice come di seguito rappresentato.

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
5	2	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Recupero evasioni IMU	CMP	0,00	0,00	7.558,27	4.404,17
			RES	8.026,27	468,00		
95	1	TARI	CMP	170.790,00	93.157,58	160.043,15	69.949,74
			RES	93.516,15	11.095,42		
96	1	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO EVASIONE	CMP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			RES	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			CMP	175.790,00	93.157,58	172.601,42	79.353,91
			RES	101.542,42	11.563,42		

Capitolo	Art	Descrizione		Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
990	1	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	CMP	5.790,07	5.790,07	1.188,25	67,83
			RES	3.589,10	2.705,25		
995	2	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	CMP	12.882,69	12.882,69	11.796,90	5.426,05
			RES	63.528,05	51.731,16		
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie			CMP	18.672,76	18.672,76	12.985,75	5.513,88
			RES	67.417,15	54.431,41		

				Accertamenti	Reversali	Residui Finali	Importo Fondo
TOTALE			CMP	194.452,76	111.830,34	185.587,17	84.667,79
			RES	168.959,58	65.994,83		

Giova preliminarmente ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che questa Corte ha già più volte avuto modo di evidenziare (*ex plurimis* cfr. in particolare Sez. controllo Lombardia n. 120/2019/PRSE, di seguito riportata) con valutazioni pienamente condivise anche da questa Sezione, che non è corretto applicare il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo abbattendo l'accantonamento al 36 per cento (facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione 2015), stante la *ratio* dell'istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). L'accantonamento a FCDE, infatti, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che «sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...», ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando «all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Chiarita la *ratio* del FCDE e, conseguentemente, le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolarne la consistenza sia a previsione sia a consuntivo, deve, altresì evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integrato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per

cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». In altri termini, il citato comma 509, limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Dunque, alla luce sia dell'argomento letterale (la norma da ultimo citata si riferisce solo al bilancio di previsione) sia della particolare rilevanza che ha l'istituto del FCDE nel sistema dei nuovi principi contabili (ossia scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura finanziaria in residui attivi di difficile riscossione), si ritiene che negli esercizi 2015/16/17, la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE accantonata sul risultato di amministrazione non sia configurabile a consuntivo, quando l'ente medesimo opti per il metodo ordinario di calcolo.

D'altra parte, anche se l'espressione impiegata dal legislatore potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, per giungere ad una soluzione contraria (ossia di acconsentire un abbattimento della consistenza del fondo anche a consuntivo), non appare potersi invocare il DM 20.05.2015, che ha integrato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l'inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» alla frase «(i)n sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio».

Infatti, il richiamato inciso deve riferirsi al secondo paragrafo introdotto dal medesimo d.m., laddove, dopo aver effettuato una precisazione sul riaccertamento straordinario, viene sancito che per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione, per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità».

In altri termini, si ritiene che l'inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» vada riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non alla facoltà - prevista per il medesimo quadriennio - di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

Tale soluzione trova conferma nel tenore letterale dei successivi paragrafi del principio contabile in esame, laddove, in merito al metodo c.d. semplificato, si afferma che «in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019».

In conclusione, si ritiene che la locuzione «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» - inserita dal D.M. 20.05.2015 - debba intendersi riferita al metodo di calcolo c.d. semplificato (metodo di calcolo eccezionale rispetto a quello previsto "a regime" per il FCDE a consuntivo). Conseguentemente, per l'anno 2016, l'accantonamento del FCDE a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione. Resta inteso, sul piano generale, che, qualora l'ente si avvalsesse del c.d. metodo semplificato, "l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce", è quello effettivamente stanziato nel bilancio di previsione che, come detto in precedenza, può giovare delle percentuali di abbattimento di cui si è sin qui detto.

3.6. Alla luce dei principi interpretativi ora richiamati emerge come, nel caso in esame, il metodo di calcolo adottato dall'Ente per l'accantonamento a FCDE non sia del tutto corretto. Viene altresì osservato che, tenuto conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr. infra), pur non valutandosi come esigua, in termini assoluti, la somma stanziata per il predetto fondo, appare necessario che l'Ente adotti ogni necessaria misura correttiva a valere sull'esercizio attuale e l'Organo di revisione del Comune vigili sulla corretta quantificazione del FCDE.

3.5. Conclusivamente, sul punto, non potendo procedersi - a causa della rilevata omessa trasmissione dei necessari dati di riscontro da parte del Comune - ad una verifica in concreto della congruenza degli accantonamenti già disposti, si richiama l'Ente alla necessità di porre in essere, a valere dall'esercizio attuale e in chiave prospettica, ogni misura correttiva volta al conseguimento di un'adeguata quantificazione del predetto fondo, che, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall'altra, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Ciò vale, a maggior ragione nel caso di specie, in quanto si è dichiarato di aver fatto ricorso al metodo cd. semplificato, che poteva essere utilizzato solo fino all'esercizio 2018 e il ricorso al quale avrebbe dovuto tener conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio successivo.

4. Allo stato degli atti si osserva che l'Ente consegue, nel quadriennio considerato, un saldo di parte corrente rispettivamente di euro 65.389,38, euro - 45.649,21, euro 118.2014,59 ed euro 64.912,36, scontando la quota annuale del ripiano prodotto dal disavanzo da riaccertamento straordinario, pari a euro 10.211,68.

Non essendo chiara la modalità di determinazione dei valori del FVP di parte corrente utilizzati ai fini del calcolo di tale equilibrio - in particolare quelli riportati a pag. 7 del questionario al rendiconto 2015, discordanti, tra l'altro, con quanto si evince a pag. 17 dello stesso e nella relazione dell'Organo di revisione - con nota istruttoria, è stato chiesto l'invio della deliberazione di approvazione del rendiconto 2015, non reperibile nel sito dell'Ente nelle Sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Albo pretorio". Inoltre, per l'annualità 2016 - che registra un equilibrio corrente negativo - è stato chiesto di specificare eventuali misure correttive adottate considerando che nel biennio successivo l'equilibrio torna positivo.

4.1. Non avendo ottenuto riscontro istruttorio in merito, questa Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto deve essere determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo (punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) e richiama il Comune ad una corretta gestione dello stesso e l'Organo

di revisione ad una corretta compilazione delle tabelle del questionario, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

4.2. Per quanto esposto, questa Sezione ricorda, inoltre, che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In conclusione, sul punto, l'Ente è tenuto a adottare azioni volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l'Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

4.3. Dall'analisi della documentazione trasmessa dall'Ente - pag. 6 dei questionari al rendiconto 2017 e 2018 - è emerso che il Comune ha fatto ricorso, per le citate annualità, all'anticipazione di liquidità. Con nota istruttoria, alla quale non è stato dato riscontro dall'Ente, sono stati chiesti chiarimenti circa il ricorso a tale istituto e sulla eventuale modalità di contabilizzazione e sterilizzazione dello stesso.

Si ricorda che l'anticipazione di liquidità, da contabilizzare nel titolo V delle entrate, cat. III, e nel titolo III delle spese, int. III, concorre alla somma delle entrate del titolo V (esclusa l'anticipazione di tesoreria) in sede di determinazione dell'equilibrio di parte capitale e, ogni anno, ne viene rimborsata una quota, creando un residuo passivo per la restante parte da restituire. Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato

ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. In conclusione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione, deve essere effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Tuel. Viene quindi nuovamente ribadito il principio per cui tale fondo deve essere ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione deve quindi essere imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

La relativa copertura finanziaria va assunta sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

4.4. Come già detto in precedenza, questa Sezione ritiene opportuno ribadire anche in riferimento a questi profili, all'Amministrazione e all'Organo di revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione trasmessa a questa Corte e invita il Comune ad assicurare un più puntuale e preciso riscontro alle richieste istruttorie. Inoltre, in merito al ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità, richiama il Comune ad una corretta gestione e contabilizzazione dello stesso, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

5. La gestione della liquidità può essere rappresentata dalla tabella che segue.

	2014	2015	2016	2017	2018
fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cassa vincolata non ricostituita	161.104,91	-	-	-	-
anticipazione cassa		664.007,00	704.187,00	706.383,44	614.686,32
anticipazione cassa non restituita	141.297,57	139.207,82	136.911,91	231.465,85	308.135,04
Utilizzo entrate specifica destinazione art.195 TUEL	-	162.842,73	44.065,17	-	-

Con nota istruttoria è stato chiesto, senza avere riscontro, di specificare l'andamento della cassa vincolata sino ad oggi e di inviare le determinazioni del Responsabile del servizio finanziario.

Inoltre, tenuto conto del significativo ricorso all'anticipazione di cassa è stato specificato di comunicare eventuali iniziative correttive, eventualmente, già poste in essere e l'andamento del ricorso al predetto istituto nel 2019 e fino a giugno 2020, evidenziando anche i relativi oneri.

Dall'esame della documentazione agli atti, la situazione di cassa dell'Ente ha destato non poche perplessità. A fronte di un fondo cassa sempre pari a zero, l'Ente fa continuo ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria e nelle annualità 2015 e 2016, utilizza entrate a destinazione vincolate per la copertura delle spese correnti.

Dalle Relazioni dell'Organo di revisione è emerso quanto segue: *“L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, nell'importo di euro 48.042,04 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. L'importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è stato definito con determinazione n. 2 del 16.01.2015 del responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31/12/2014, determinato dalla differenza tra Residui (passivi) tecnici al 31/12/2014 e Residui attivi riguardanti entrate vincolate. L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2016, nell'importo di euro 135.395,93 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011. L'importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2017, è stato definito con determinazione n. 2 del 07.02.2017 del responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore alla differenza tra i residui tecnici al 31.12.2015 ed i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. L'importo della cassa vincolata alla data del 31.12.2017 di € 31.633,07, è stato definito con determinazione n. 2 del 20.02.2018 del responsabile del servizio finanziario”.*

5.1. Giova ricordare, in merito alle criticità relative all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura delle spese correnti, e al mancato ripristino della relativa quota di cassa vincolata, i principi, al riguardo, fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Anche di recente (cfr. deliberazione Sez. reg. controllo Campania n. 59/2018/PAR), infatti, è stato evidenziato che *«a mezzo della provvista vincolata, la contabilità finanziaria (declinata in entrate e spese) come la contabilità economica (declinata in costi e ricavi e correlate manifestazioni finanziarie) è in grado di rappresentare l'esito (l'output) dell'azione amministrativa, consente cioè di sapere se e quali sono stati gli "impieghi" delle fonti di finanziamento e, in modo correlato, se è stato realizzato lo scopo (in contabilità economica, l'oggetto sociale). Tali obiettivi vengono perseguiti tramite una disciplina di bilancio che deroga, parzialmente, al principio di unità (D.lgs. n. 118/2011, All. 1, § 2): come è noto, infatti, la “singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al*

finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate". La provvista (e la spesa) vincolata integra l'eccezione di cui all'ultimo paragrafo della norma citata. Segnatamente, per mezzo delle entrate e delle spese vincolate la contabilità pubblica consente di controllare (tramite il bilancio autorizzatorio) e rappresentare (tramite specifici obblighi contabili) la concreta realizzazione di un "programma" o di un obiettivo di spesa (da verificare a consuntivo), improntando la gestione non solo all'equilibrio (art. 81 Cost.), all'efficienza e all'economicità, bensì anche all'efficacia dell'azione amministrativa, cioè, vale a dire, alla verifica ed attuazione di specifici obiettivi di legge corrispondenti a programmi di spesa, ad opere e servizi (art. 97 Cost.). Si tratta, per tali ragioni di spesa il cui finanziamento è obbligatorio e prioritario e, di frequente, costituzionalmente necessario, in quanto sovente collegata ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m Cost.). La manifestazione finanziaria di risorse (fonti) viene così posta in relazione diretta alla realizzazione di un determinato oggetto, vale a dire una spesa di particolare e primaria rilevanza; tale correlazione deve essere oggetto di rappresentazione in bilancio (di qui la deroga al principio di unità), a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa. In buona sostanza, la disciplina di bilancio in materia di vincoli contabili costituisce uno dei punti focali del sistema, in quanto rende effettivo il bilanciamento di valori che, attraverso la legge, è stato effettuato, individuando spese primarie e obbligatorie per la pubblica amministrazione, e proprio in quest'ottica, è necessario che sia verificato il principio dell'equilibrio e l'effettiva provvista per la loro esecuzione (art. 97, comma 1 Cost.). Per altro verso, come si evince dallo stesso principio sopra citato, occorre distinguere destinazione "generica" (corrispondenti, sul risultato di amministrazione ai c.d. fondi destinati ad investimenti) e vincolo "specifico" corrispondente ai c.d. "fondi vincolati" (cfr. Sezione Autonomie n. 31/2015/INPR). Nel primo caso la destinazione opera solo in termini di saldo, in fase di ricostruzione degli equilibri complessivi (art. 97 comma 1 Cost.), richiedendo la legge (art. 187 TUEL e art. 42 D.lgs. n. 118/2011) la verifica, sul risultato di amministrazione, della congruità tra risorse destinate ad investimenti e spesa e la utilizzabilità in entrata di tali risorse (ove presenti o ripristinate tramite l'applicazione integrale del disavanzo) solo dopo il loro accertamento a consuntivo. Nel caso delle entrate "vincolate" la disciplina deroga invece in modo netto al principio di unità, infatti: a) da un lato, nel bilancio di previsione è possibile applicare la quota vincolata (ove corrispondente a risorse non ancora "consumate") a finanziamento della specifica spesa finanziata, anche se la stessa quota è ancora solo presunta (e non è stata "riaccertata" in sede di consuntivo); per altro verso, b) affinché sia realizzato lo specifico programma di spesa (o addirittura opera o servizio) individuato per legge (art. 97 comma 2 Cost.), in fase di gestione e consuntivo, sussiste un obbligo costante di preservare la provvista ed eventualmente di ricostituirla; ciò al fine di evitare che al momento della successiva programmazione si debba constatare l'intervenuta "consumazione" delle risorse o anche solo una grave e stabile

indisponibilità di cassa che possa determinare lo stallo o impedire la realizzazione dell'opera (ad esempio, per il rischio di andare incontro ad eccezioni di inadempimento da parte dei creditori ex art. 1461 c.c. ovvero per l'impossibilità di finanziare successivi stati di avanzamento dei lavori). Il vincolo impresso sulla risorsa, dunque, non riguarda solo il credito, ma, a maggior ragione, la provvista liquida che si forma a valle dell'incasso ed impone una speciale e sostanziale verifica degli equilibri, in particolare, chiede di verificare che le disponibilità di tesoreria ed i crediti siano capienti al lordo di tali vincoli, che devono all'uopo essere registrati man mano che si procede ad accertamento ed incasso. In proposito, giova evidenziare la necessità che tale equilibrio sussista non solo per competenza (delta tra debiti e crediti), ma anche per cassa, emerge da numerosi indici normativi. In primo luogo, l'art. 162, comma 1, TUEL, richiede che il bilancio di previsione, da approvare in pareggio, deve contenere sia le previsioni di competenza che quelle di cassa (sebbene limitatamente al primo anno); in secondo luogo, l'ordinamento contabile, nello specificare il tipo di equilibrio che il bilancio di previsione deve assicurare (art. 42, comma 1 D.lgs. n. 118/2011, art. 9 L. n. 243/2012, nonché art. 162 comma 6 TUEL) chiede espressamente che tale equilibrio sussista per cassa e si esprima in un "saldo" e in un fondo cassa finale "non negativo". Sebbene la cassa sia un bene della vita che per definizione può sussistere o mancare (esprimendo valori nulli o positivi), evidentemente, il Legislatore, così esprimendosi, ha ammesso che essa possa essere "virtualmente" negativa per effetto di eventi che possono avere eroso la sua consistenza "qualitativa", in base a specifici obblighi contabili. Tale equilibrio deve essere quindi "sostanziale" nel senso che, da un lato, deve essere assicurata la congruenza tra flussi di entrata e di uscita, dall'altro, la sua consistenza media deve essere tale da evitare un ricorso stabile a liquidità di terzi ovvero a risorse vincolate a specifici fini. Infatti, essendo la cassa, sostanzialmente, una grandezza di flusso, e potendo per sua natura registrare temporanei disallineamenti tra flussi in entrata ed in uscita, la contabilità pubblica ammette il temporaneo ricorso ad entrate ad altro destinate e alla anticipazione di tesoreria per tamponare fisiologici o imprevisti disallineamenti dell'esigibilità di accertamenti e impegni (cfr. C. Cost. n. 188/2014, con riferimento all'istituto eccezionale dell'anticipazione di tesoreria). Quando però il disallineamento non ha più carattere temporaneo e si manifesta come stabile, occorre attivare le specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio. La necessità di siffatte misure di salvaguardia va quindi valutata in base al tempo e alla dimensione dello squilibrio (Sez. Autonomie, n. 16/2012/INPR, spec. sezione prima, punto 3.3 e SRC Campania n. 53/2016/PRSP). Infatti, l'art. 193 del TUEL stabilisce che: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6". Quindi, ove la mancata ricostituzione di entrate non sia dipendente da fatti contingenti od occasionali, ma risulti dovuta ad una strutturale deficienza di cassa nel tempo, l'ente è comunque

obbligato a recuperare le risorse vincolate stabilmente mancanti con idonee misure correttive, per garantire che allo stanziamento e all'impegno di nuova spesa (primaria, obbligatoria e, come si è detto, spesso costituzionalmente necessaria) sia assicurata copertura effettiva nonché sostenibilità finanziaria (attraverso la necessaria liquidità e l'equilibrio di cassa). Ciò tanto più nell'attuale sistema dove non è infrequente che, a causa di frequenti e diffuse norme che consentono di spalmare il disavanzo in archi temporali dilatati, tale istituto non sia in grado di svolgere la funzione recuperatoria e di tutela degli equilibri che svolge nel sistema della contabilità finanziaria».

5.2. Al fine di adottare misure idonee ad assicurare un'adeguata riscossione delle entrate proprie dell'Ente, questa Sezione ritiene, altresì, di evidenziare, in merito all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, prevista dall'articolo 222 del Tuel, che il ricorso a tale istituto può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il costante ricorso a tale strumento porta a ritenere che la perdurante sofferenza di liquidità non derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti ma, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

Si osserva, inoltre, che il reiterato ritardo nei pagamenti, si riflette negativamente sull'*indicatore di tempestività dei pagamenti* e potrebbe determinare un aumento degli oneri per spese legali, interessi e rivalutazione monetaria per i ritardati pagamenti (nel 2017 l'Ente registra un indice di tempestività dei pagamenti pari a 53,97 e nel 2018 pari a 51,89), con conseguente superamento dei termini di pagamento e mancata indicazione delle misure da adottare per rientrare nei termini stessi).

5.3. Quest'ultimo elemento appare evidenziare un'ulteriore criticità che connota la gestione in esame. In forza degli elementi istruttori raccolti, infatti, il disallineamento tra flussi di entrata e di uscita appare non aver più carattere temporaneo. Dunque, conclusivamente sul punto, si invita l'Ente ad adottare e le necessarie misure conseguenti, agendo in chiave prospettica o per incrementare *aliunde* il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente, in quanto non può sopperirsi al mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria con un non consentito differimento dei pagamenti.

6. Relativamente alla gestione dei residui, a chiusura dell'esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (all'1.1.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), e a chiusura degli esercizi 2016, 2017 e 2018, l'Ente mostra i seguenti risultati:

residui al 31 dicembre	2015	2016	2017	2018
Totale residui attivi	€ 888.681,57	€ 1.378.232,57	€ 1.493.212,99	€ 1.702.875,90
Totale residui passivi	€ 692.458,38	€ 1.306.169,24	€ 1.349.546,52	€ 1.560.659,70

6.1. Nel quadriennio 2015-2018, si rileva un volume consistente di residui, con andamento crescente sia per i residui attivi che per i residui passivi, con eccedenza del totale dei residui attivi sul totale dei residui passivi.

A tali aspetti si aggiunge che, nel periodo considerato, l'Ente ha registrato una scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria.

Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'ente, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, previsto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, altresì, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere da un'attenta ricognizione dei residui attivi che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

7. Relativamente al limite d'indebitamento, i dati rilevati nei questionari al rendiconto 2015, 2016, 2017 e 2018 mostrano che l'Ente lo ha rispettato per le annualità in esame, come si evince dalla tabella che segue.

2015	2016	2017	2018
6,16%	6,10%	6,84%	6,55%

Fonte: Questionario sul rendiconto 2018

8. In merito al ricorso al lavoro flessibile nonché all'affidamento di incarichi esterni e consulenze, sebbene nelle Relazioni dell'Organo di revisione risulti dichiarato, ma non dimostrato, il rispetto della relativa normativa e dei limiti imposti dalla stessa, con nota istruttoria, di cui non è giunto riscontro, è stato chiesto di fornire i dati - compilando apposite tabelle allegate - relativi alla spesa sostenuta per il ricorso al lavoro a tempo determinato e al

rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78 del 2010 (convertito dalla legge 122 del 2010), così come modificato dall'art. 16, co. 1-quarter del decreto legge n. 113 del 2016 e alla spesa per incarichi esterni e consulenze, fornendo dimostrazione del rispetto del relativo tetto di spesa (art. 6 commi da 7 a 10 e commi dal 12 al 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 5, co. 2 del decreto legge 95 del 2012 - oppure comma 557 o 562 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 e dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010).

8.1. Per quanto attiene la normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile, essa come sopra citato, si rinviene nell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. In via di estrema approssimazione può, dunque, evidenziarsi come la norma, nella formulazione rilevante in questa sede, prevede un limite generale alle spese per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pari a determinate soglie percentuali della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, gli incarichi di collaborazione si distinguono in due sottocategorie: gli incarichi occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative. In questo secondo caso «l'attuale testo del sesto comma dell'art. 7 T.U. Pubblico Impiego qualifica come presupposti di legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione (Sez. Contr. Reg. Lombardia, deliberazione n. 534/2012/IADC). In particolare è necessario che l'incarico risponda agli obiettivi dell'amministrazione. In merito a questo presupposto, la Corte dei conti ha già chiarito che il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del d.lg.vo 267/2000 (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 534/2012/IADC, Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08). In secondo luogo, non deve sussistere, all'interno dell'amministrazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Devono essere specificamente delineati i contenuti e i criteri per lo svolgimento dell'incarico. Vi deve essere una proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione universitaria", fatto salvo il caso della stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi. Del pari, si rammenta l'obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all'esterno l'incarico o il servizio rispetto all'alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell'ente.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (delibazione n. 6/05) hanno già ricordato che *"l'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico. In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico"* (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09). I criteri con cui affidare l'incarico si compendiano nella procedura selettiva di tipo comparativo. Ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 7 del d.lgs n. 165/2001 ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (si veda Lombardia 534/2012/IADC). Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n. 494/2007). Infatti, *"l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata"* (Cons. St., sent. 28 maggio 2010, n. 3405). L'amministrazione è altresì soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. L'atto di incarico deve contenere la determinazione preventiva, oltre che del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione, anche della durata. La prestazione deve, infatti, avere ad oggetto un periodo di tempo definito. I contratti di collaborazione (ex art. 7, c. 6, del d.lgs. n.165 del 2001) devono infatti avere *"natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno. Al riguardo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico progetto"* (delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012; sul punto si veda anche Lombardia/534/2012/IADC). Infatti *"la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione di tipo coordinato e continuativo, invero, deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali l'Amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali esterne, in quanto non rinvenibili al suo interno"* (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012). L'ente locale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa

esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, "con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale" (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012). Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d. lgs. n. 165/2001 il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Con specifico riferimento ai vincoli di finanza pubblica, tale forma di collaborazione non può essere utilizzata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008).

Le collaborazioni coordinate e continuative soggiacciono poi, se l'ente che le dispone è soggetto al patto di stabilità, al limite di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 per espressa previsione legislativa (art. 1, comma 557 bis, legge n. 296/2006), che pone un obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, sanzionato, in caso di mancato rispetto, con il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (il comma 557 ter, inserito dall'art. 14 del d.l. n. 78/2010, rinvia all'art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 122/2010). L'amministrazione locale è altresì tenuta a mantenere un determinato rapporto fra spese per il personale e spese correnti, previsto dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Infine, tale forma di collaborazione soggiace ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e successivamente modificato, che stabilisce che le amministrazioni possano avvalersi di personale assunto a tempo determinato e con altre forme di lavoro c.d. flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009 ovvero, in caso di assenza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009. A decorrere dal 2013 gli enti territoriali possono superare il predetto limite del 50 per cento per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché la spesa complessiva non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009». Alla luce di quanto ora ricordato, dunque, un contratto di collaborazione autonoma conferito a soggetti esterni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio incarichi relativi alla difesa giudiziale dell'ente) o ricade nel limite - previsto dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, e dall'art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012 - nel caso si qualificabile come

incarico di studio, ricerca e consulenza, o soggiace ai limiti previsti dal comma 557 (o dal comma 562) dell'art. 1 della legge 296/2006 e dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Ne consegue l'impossibilità di configurare un *tertium genus* di collaborazioni autonome svincolate dal rispetto dei limiti ora richiamati, la cui sola esistenza apparirebbe in grado di minare le finalità di contenimento della spesa pubblica che animano le suddette previsioni normative.

8.2. Com'è stato anche di recente chiaramente ribadito (Corte conti Sez. I Ap. sentenza n. 333/2020), gli incarichi "a soggetti esterni possono sì rappresentare un'opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero: la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio; la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico e la sua durata; la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Tali condizioni, che per la giurisprudenza citata costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Infatti, pur con l'ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l'assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa".

8.3. Tenuto conto di diverse segnalazioni pervenute a questa Sezione, nonché alla luce degli elementi ricavabili dagli atti pubblicati dall'Amministrazione, da cui emerge l'affidamento e la proroga di diversi incarichi - tra cui anche uno relativo a "Servizi Amministrativi a supporto della Segreteria Comunale" ad una società cooperativa a responsabilità limitata - si è reso necessario richiedere all'Ente, di relazionare sulla tipologia e modalità di contratti conferiti dall'Amministrazione e sul rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica. Anche questa richiesta non ha avuto alcun riscontro istruttorio.

9. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica-TUSP) il Comune, con deliberazione di Consiglio n. 65 del 19 dicembre 2019 ha approvato, nei termini di legge, la

ricognizione delle partecipate ed ha provveduto all'invio della deliberazione alla Sezione regionale di controllo. Se ne evince che l'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette: ECO.LAN S.p.a. 0,79 per cento; Sangrogest s.r.l. 1,00 per cento.

10. L'analisi condotta sui questionari nel quadriennio 2015/2018 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- approvazione tardiva dei rendiconti;
- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate
- scarsa efficienza dell'attività di recupero dell'evasione tributaria.

11. Alle criticità ora evidenziate, che emergono allo stato degli atti, si aggiunge che la rilevata sofferenza di cassa, indice, come sopra visto, di un disequilibrio finanziario che appare ormai strutturale, si è protratta anche nel 2019 e nel corrente anno, come emerge dai dati presenti su Siope.

Mese - Anno	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
01-2019	108.516,89	265.564,63
02-2019	66.841,75	28.521,29
03-2019	146.553,36	30.394,54
04-2019	31.586,17	49.168,01
05-2019	105.932,82	79.949,83
06-2019	97.459,10	208.917,49
07-2019	132.430,66	58.717,47
08-2019	84.470,29	80.746,48
09-2019	76.420,48	93.792,11
10-2019	82.128,74	44.016,87
11-2019	113.081,07	100.229,45
12-2019	126.346,58	159.955,28
01-2020	51.184,78	101.546,33
02-2020	220.922,96	187.424,93
03-2020	72.459,74	109.625,00
04-2020	173.883,67	46.529,35
05-2020	2.057,94	47.748,76
06-2020	94.168,75	246.416,04
07-2020	130.867,21	56.347,80
08-2020	353.280,34	4.395,26

Come emerge anche dalla seguente tabella di sintesi, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche per il periodo più recente è assolutamente significativa.

Anno	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
2017	1.461.868,15	1.264.427,26
2018	1.281.466,68	1.307.684,44
2019	1.171.767,91	1.199.973,45
2020	1.098.825,39	800.033,47

La predetta significatività appare emergere chiaramente confrontando le entrate da anticipazione di tesoreria con il totale delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Anno	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2017	615.722,21	1.461.868,15
2018	630.351,99	1.281.466,68
2019	661.078,83	1.171.767,91
2020	457.913,67	1.098.825,39

13. Se ne ricava, dunque, un quadro di assoluta criticità sia per quanto riguarda l'andamento della gestione finanziaria del Comune, sia, almeno allo stato degli atti, per quanto attiene a quella amministrativa. Conclusivamente, tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 produrrà sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e contrazione delle entrate, si ritiene necessario che vengano adottate sin d'ora adeguate misure di salvaguardia, da comunicarsi a questa Sezione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità sopra evidenziate e, per l'effetto

DISPONE

- che l'Ente ponga in essere immediate azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, nonché alla attività di cassa, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione entro novanta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione. In caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure, la Sezione si riserva fin d'ora l'avvio della procedura di cui

all'art. 148-bis del TUEL, ovvero della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011;

- che, entro il medesimo termine di novanta giorni, l'Ente, oltre le predette misure correttive, trasmetta tutti gli elementi richiesti dal Magistrato istruttore e, in particolare, le relazioni sugli incarichi conferiti nel periodo oggetto di esame, dando dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica operanti *in subiecta materia*, con relazione asseverata dall'Organo di revisione dell'Ente;

- che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

- che copia della presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Pizzoferrato (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
22.12.2020 08:30:28
UTC



COMUNE DI PIZZOFEERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Prot. n. 1256

del 22/03/2021

On./le CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
Via Buccio di Ranallo, 65/A
67100 - **L'Aquila**

PEC: abruzzo.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Delibera 304/2020/PRSE – chiarimenti istruttori

Occorre prima di tutto scusarsi con la Corte dei Conti per il ritardo nella risposta alla nota di seguito richiamata, oltremodo sollecitata.

Premesso che:

- La dipendente a tempo indeterminato che era responsabile dell'area finanziaria, nel periodo dal 27/08/2015 al 06/02/2016 è stata assente per un delicato intervento chirurgico e successivamente con atto n. 9 del 13.02.2018 la Giunta Comunale ha risolto il rapporto di lavoro intercorrente tra il Comune di Pizzoferrato e la stessa dipendente per inidoneità alle mansioni disposta a seguito di visita medico-collegiale da parte della Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, con decorrenza 1° marzo 2018 e conseguente dispensa dal servizio dalla stessa data.
- Nel periodo da maggio 2008 al 31.12.2017 la responsabilità del centro unico costi, Documentalista ed Archivistica è stata affidata a persona esterna all'organico del Comune, prima mediante ricorso all'art. 110 del T.U.E.L. 267/2000 che consentiva la possibilità di copertura dei posti di responsabili di servizi, di qualifiche dirigenziali o d'alta specializzazione, mediante incarico a contratto a tempo determinato a soggetti che presentano i requisiti idonei d'affidabilità e di elevata qualificazione professionale, e successivamente ad una società esterna con un protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale per lo svolgimento dei servizi di Segreteria e Tributi.
- Il Segretario Comunale, in servizio a scavalco presso il Comune di Pizzoferrato, con decreto prefettizio è stato collocato a riposo per limiti di età a far data dal 1 maggio 2018;
- Dal 01.05.2018 ad oggi il Comune è ancora sprovvisto di segretario Comunale titolare o a scavalco, il quale viene nominato solo nei casi necessari.

Questo Ente, attualmente, dispone di una sola unità di personale impiegatizio, responsabile dei servizi demografici, che si occupa anche del servizio finanziario, dei tributi, della segreteria, del personale e di quant'altro occorre alla vita dell'Ente.

In aggiunta vi è il vigile comunale che si occupa anche di conduzione dello scuolabus e di alcuni servizi esterni, (attualmente assente per infortunio dal 17.01.2021).

Occorre anche aggiungere che l'unica dipendente in servizio ha contratto il COVID19 nel mese di novembre e successivamente ha subito due interventi chirurgici.

Nonostante tali problemi ha continuato ad assicurare il servizio nel migliore dei modi possibili, tramite smart-working (attualmente ancora in malattia fino al 17.04.2021 salvo imprevisti).

Si forniscono di seguito gli elementi riferiti ai diversi punti elencati nella nota della Corte dei Conti:

ACCANTONAMENTI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (PUNTO 3.3)

In riferimento alla nota istruttoria del 25.08.2020 si chiarisce che la composizione della voce "ALTRI ACCANTONAMENTI" movimentata per € 6.507,35 nel 2017 e per € 1.301,00 nel 2018 è riferita al Fondo per Indennità di Fine Mandato del Sindaco.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (PUNTO 3.4)

In riferimento alla nota istruttoria del 25.08.2020 si chiarisce che per il calcolo del FCDE è stato utilizzato il metodo semplificato per il periodo 2015-2018 come previsto dal DM 20.05.2015.

In ogni caso negli esercizi in esame non vi è stata alcuna applicazione dell'avanzo di amministrazione nei bilanci di previsione.

Questa Amministrazione ha ragione di credere che nessun onere sia stato rinviato agli esercizi futuri.

In ogni caso, si assicura che per l'esercizio attuale verranno adottate le misure correttive esattamente dovute.

SALDO DI PARTE CORRENTE (PUNTO 4)

Questo Ente nell'ultimo quinquennio ha avuto sempre un avanzo di competenza fatta eccezione per l'esercizio 2016 le cui risultanze si riportano di seguito.

Per l'esercizio in parola il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è pari ad € 32.446,43.

Per tale esercizio ha oltremodo pesato l'apposizione in bilancio di alcune partite, accertate e riscosse nell'esercizio successivo, relative alle attività di accertamento di entrate proprie.

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		78.678,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		10.211,68
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.475.247,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		1.481.605,08
DD) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		32.446,43
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		75.311,81 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F)			-45.649,21

Si assicura per questa Amministrazione ha sempre salvaguardato gli equilibri di bilancio, sia esso corrente, che complessivo. La scarsità cronica di personale rende oltremodo affannosa qualsivoglia attività amministrativa.

Occorre aggiungere che l'allora responsabile del servizio finanziario è stata posta in quiescenza per inabilità ad ogni proficuo lavoro. Tutto il gravame del servizio finanziario, di per se molto complesso, è rimasto in capo all'unica impiegata dell'Ente. Come detto in premessa, l'unica dipendente in servizio ha contratto il COVID19 nel mese di novembre e successivamente a subito due interventi chirurgici. Nonostante tali problemi ha continuato ad assicurare il servizio nel migliore dei modi possibili, tramite smart-working (attualmente ancora in malattia fino al 17.04.2021 salvo imprevisti).

Questa Amministrazione ha avviato due concorsi per il reclutamento del personale.

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (PUNTO 4.3)

Si chiarisce che questo Ente non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di liquidità per gli anni presi in esame. Evidentemente il Revisore dei conti, di allora, ha fatto confusione tra anticipazione di liquidità di cui alla Legge 35/2013 e successive e l'anticipazione di tesoreria che risponde a ben altra normativa.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO DI FONDI VINCOLATI (PUNTO 5)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità è dovuto unicamente alla differente velocità di realizzazione delle entrate e della spesa. Com'è noto la spesa ha di per sé tempi di realizzazioni molto veloci sia per la necessità di procedere all'acquisizione di beni e servizi per la gestione quotidiana dell'Ente sia per rispettare i tempi medi di pagamento imposti dalla Legge. Per la realizzazione dell'entrata invece, occorre tener conto della tempistica della formazione dei ruoli, degli accertamenti tributari, delle scadenze IMU e TASI imposte dalla Legge al 16.12 di ogni anno con la tesoreria che chiude al giorno 20.12 per le operazioni di fine anno.

A questo occorre aggiungere che per la ormai quasi totalità dei contributi regionali per la realizzazione delle opere pubbliche viene erogato un acconto non superiore al 50% e per la restante parte (saldo) l'erogazione avviene dopo il pagamento e la rendicontazione delle spese per l'opera pubblica. Tali circostanze obbligano l'Ente ad anticipare cospicue somme a valere sulla propria giacenza di cassa o facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria. In mancanza si perde in finanziamento e si generano debiti fuori bilancio e conseguenti danni erariali.

Si garantisce per il futuro una particolare attenzione ai flussi finanziari di cassa tendente ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il ricorso all'utilizzo di somme vincolate per il pagamento di spese correnti è stato sempre autorizzato con deliberazione di Giunta comunale. Il TUEL prevede l'utilizzo delle somme vincolate già prima dell'anticipazione di tesoreria per evitare il pagamento degli interessi al Tesoriere comunale.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (PUNTO 6)

Questa Amministrazione ha sempre posto in essere misure atte a contrastare l'evasione fiscale e tributaria. Sono state costituite banche dati affidabili per l'emissione di accertamenti TARI, IMU e TASI.

Purtroppo la cronica mancanza di personale che in questi anni si è ridotta da tre unità ad una sola dipendente in capo alla quale gravita tutta l'attività del Comune, permette unicamente attività molto ridotte tese ad evitare le prescrizioni ed a controlli massivi.

Con l'innesto delle nuove unità lavorative, a seguito dei concorsi già avviati, l'attività di contrasto all'evasione sarà ripresa a pieno ritmo.

Si assicura che viene periodicamente eseguita una attenta analisi sulle dinamiche della riscossione. Tale attività è volta allo snellimento dell'attività di riscossione.

LAVORO FLESSIBILE ED INCARICHI ESTERNI (PUNTO 8)

Riguardo al ricorso al lavoro flessibile si assicura che questa amministrazione nel periodo considerato non ha fatto alcun ricorso a tale istituto.

Se per tali forme si intendono le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile cioè avvalendosi degli istituti giuridici per il personale assunto a tempo determinato, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali, si assicura che negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non ve ne sono state.

Il tetto di spesa previsto per il ricorso al lavoro flessibile (limite della spesa sostenuta nel 2009) è stato sempre rispettato non essendo stato fatto ricorso alcuno a tali istituti.

Come, di conseguenza non sembra, porsi il problema della idoneità professionale degli incarichi, del compenso, della motivazione della procedura selettiva, della pubblicazione della selezione e del patto di stabilità ecc.

Altrettanto si assicura per gli incarichi professionali. Nessuna spesa è stata prevista in bilancio e nessun incarico professionale è stato mai conferito per studi, consulenze ed incarichi esterni negli anni 2015, 2016 2017 2018. Di conseguenza non si riscontra alcun problema per il rispetto del tetto di spesa per tale titolo. Chiaramente si fa eccezione per gli incarichi legali per la difesa in giudizio su denunce della

minoranza consiliare e del sindaco non eletto. Ma non sembra esservi limite di spesa per tale tipologia di incarico. Chiaramente resta il danno che tali soggetti causano alle casse comunali.

Riguardo agli affidamenti di prestazioni di servizio per servizi di supporto agli uffici comunali, in particolar modo al supporto ai servizi amministrativi, trattasi di **prestazioni di servizio** e non certamente di reclutamento di personale. Non risulta a questo Ente l'esistenza di un limite di spesa per acquisti di beni o prestazioni di servizio. Con molta evidenza la minoranza consiliare, ed in particolare in sindaco non eletto, oltre che denunciare quotidianamente amministratori e l'unica dipendente in servizio all'amministrazione giudiziaria, invia esposti anche alla On.le Corte dei Conti. Chiaramente l'intento del sindaco non eletto è quello di intimidire e creare discredito.

ANALISI SUI QUESTIONARI 2015/2018 (PUNTO 10)

Riguardo all'analisi dei questionari del quadriennio considerato occorre precisare che molti quesiti sono formulati in modo poco chiaro e foriero di errori da parte del compilatore.

Risulta vero che a volte i rendiconti vengono approvati in ritardo. Il ritardo però è dovuto alla scarsità di personale in servizio ridotto ad una sola unità per tutto il Comune.

Riguardo al sistema informativo comunale si chiarisce che lo stesso gestisce appieno tutte le fasi e le operazioni previste. I rapporti economici, finanziari e patrimoniali delle società partecipate non sembra rivestire alcun interesse data la modestissima partecipazione societaria.

Riguardo all'attività di recupero dell'evasione tributaria, come sopra detto, questa Amministrazione ha sempre combattuto tale aspetto della cosiddetta società civile. Le operazioni di recupero delle sacche di evasione vengono effettuate con l'ausilio di incarichi di prestazioni di servizio per la bonifica delle banche dati tanto lamentate.

Si assicura per l'avvenire una maggiore incisione su tali aspetti, anche con l'innesto delle nuove unità lavorative.

A conclusione di quanto esposto voglia la On./le Corte dei Conti accettare le scuse, assolutamente non strumentali, per il ritardo nella risposta e per i mancati riscontri. Come sopra detto lo stesso è dovuto alla assoluta mancanza di personale che anche in malattia continua da casa a lavorare per assicurare gli adempimenti quotidiani più impellenti.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
DOTT. PALMERINO FAGNILLI





Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo
Il Presidente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

VISTO il decreto del 30 settembre 2020, n. 12, con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima, successivamente modificato con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

VISTA l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., tutt'ora in corso, nonché i d.p.c.m. emanati al riguardo;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

VISTA la nota di deferimento del 2 aprile 2021, prot. n. 146, avente ad oggetto "Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo", contenente le conclusioni istruttorie del Magistrato, Primo Referendario Giovanni Guida;

RITENUTO necessario acquisire in merito le controdeduzioni del Comune di Pizzoferrato (CH);

Ordina

la trasmissione, al Sindaco del Comune di Pizzoferrato (CH), della nota di deferimento del 2 aprile 2021, prot. n. 146, avente ad oggetto "Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo", affinché l'Ente faccia pervenire le controdeduzioni, memorie o ulteriore documentazione, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Dispone

che la presente ordinanza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Pizzoferrato (CH) e sia portata a conoscenza dei Magistrati componenti la Sezione.

Il Presidente
Stefano Siragusa

Depositata in segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria
LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
07.04.2021 09:12:08
UTC



STEFANO SIRAGUSA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
07.04.2021 11:02:05
CEST



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Presidente della Sezione regionale di controllo
 dell'Abruzzo

SEDE

Oggetto: Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo.

Nell'ambito dell'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, relativa al rendiconto di gestione 2019 sono emerse le irregolarità/criticità di seguito evidenziate.

1. Mancato invio delle misure correttive ai sensi della deliberazione n. 304/2020/PRSE del 18 dicembre 2020.

Con deliberazione n. 304 del 18 dicembre 2020 questa Sezione ha disposto che *"l'Ente ponga in essere immediate azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, nonché alla attività di cassa, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione entro novanta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione. In caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure, la Sezione si riserva fin d'ora l'avvio della procedura di cui all'art. 148-bis del TUEL, ovvero della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011... e che, entro il medesimo termine di novanta giorni, l'Ente, oltre le predette misure correttive, trasmetta tutti gli elementi richiesti dal Magistrato istruttore e, in particolare, le relazioni sugli incarichi conferiti nel periodo oggetto di esame, dando dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica operanti in subiecta materia, con relazione asseverata dall'Organo di revisione dell'Ente"*.

Con nota del 22 marzo 2021, nostro protocollo n. 2500 di pari data, con qualche giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato, il Sindaco ha trasmesso riscontro istruttorio ad integrazione della precedente nota istruttoria trasmessa da questa Corte in data 12 settembre 2020, ma non la delibera di Consiglio comunale contenente la presa d'atto della deliberazione n. 304/2020/PRSE e le relative misure correttive.

2. Tardivo invio da parte dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n 266/2005, del questionario al rendiconto 2019.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con deliberazione del 10 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, ha fissato il termine per l'invio delle relazioni degli Organismi di revisione al rendiconto dell'esercizio 2019, nella data del 25 febbraio 2021.



CORTE DEI CONTI

Si evidenzia il tardivo invio avvenuto in data 19 marzo 20121.

3. Mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ex articolo 20 del d.lgs. 175 del 2016.

Si rileva la mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs. 175 del 2016. Si chiedono chiarimenti sul mancato invio e sull'avvenuta adozione di tale deliberazione, rammentando che in caso di mancata adozione della deliberazione in argomento, ai sensi dell'articolo 20 comma 7, si applica "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

4. Risultato di amministrazione.

Il Comune chiude l'annualità 2019 con un risultato di amministrazione pari a euro 132.599,75. In merito alla scomposizione di tale risultato in "Parte accantonata", "Parte vincolata", "Parte destinata agli investimenti" e "Parte disponibile" sono emerse delle discrasie tra quanto riportato nei diversi documenti contabili - delibera di approvazione del rendiconto 2019, relazione sulla gestione, questionario al rendiconto, parere dell'Organo di revisione e banca dati Bdap -, tali da evidenziare, in alcuni di essi, una parte disponibile negativa e pari a euro -9.615,76 e in altri una valorizzazione positiva e pari a euro 40.920,78.

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Emerge che tale fondo è diversamente valorizzato nei vari documenti contabili. Inoltre, risulta essere stato applicato, in difformità da quanto normativamente previsto, il metodo semplificato anche per l'annualità 2019 e il ricorso al quale avrebbe, comunque, dovuto tener conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio successivo.

6. Gestione della liquidità.

A fronte di un lieve miglioramento del fondo cassa rispetto alla precedente annualità (da nullo risulta di poco valorizzato), permangono le criticità legate al continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita a fine anno. Non risultano comunicate eventuali iniziative correttive già poste in essere e l'andamento del ricorso al predetto istituto anche nel 2020. Nessuna evidenza è stata fornita in merito ai relativi oneri.

7. Equilibrio di parte corrente.

Dal quadro di assoluta criticità che si ricava, sia per quanto riguarda l'andamento della gestione finanziaria del Comune, sia, almeno allo stato degli atti, per quanto attiene a quella amministrativa e tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 produrrà sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e contrazione delle entrate, si ritiene in dubbio anche il mantenimento dell'equilibrio corrente che è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. Sul punto, non sono state fornite informazioni in merito ad azioni concrete volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio.



CORTE DEI CONTI

8. **Lavoro a tempo determinato:** l'Ente, in sede di riscontro istruttorio 2015-2018, non ha provveduto alla compilazione della tabella relativa alla spesa sostenuta per il ricorso al lavoro a tempo determinato e al rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78 del 2010 (convertito dalla legge 122 del 2010).
9. **Incarichi esterni e consulenze:** l'Ente, in sede di riscontro istruttorio 2015-2018, non ha provveduto a compilare la tabella relativa alla spesa per incarichi esterni e consulenze e di fornire dimostrazione del rispetto del relativo tetto di spesa (art. 6 commi da 7 a 10 e commi dal 12 al 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 5, co. 2 del decreto legge 95 del 2012 - oppure comma 557 o 562 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 e dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010).
10. **Elenco di tutti gli affidamenti comunque posti in essere specificando atto, soggetto, oggetto, compenso lordo, ammontare erogato, data di inizio e fine incarico e relazionare in merito alle modalità di conferimento e sul rispetto dei tetti di spesa di finanza pubblica in materia.**
L'Ente non ha fornito riscontro istruttorio 2015-2018.

Per i punti n. 8, 9 e 10, con la nota del 22 marzo 2021 è stato specificato quanto segue: " Riguardo al ricorso al lavoro flessibile si assicura che questa amministrazione nel periodo considerato non ha fatto alcun ricorso a tale istituto. Se per tali forme si intendono le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile cioè avvalendosi degli istituti giuridici per il personale assunto a tempo determinato, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali, si assicura che negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non ve ne sono state. Il tetto di spesa previsto per il ricorso al lavoro flessibile (limite della spesa sostenuta nel 2009) è stato sempre rispettato non essendo stato fatto ricorso alcuno a tali istituti. Come, di conseguenza non sembra, porsi il problema della idoneità professionale degli incarichi, del compenso, della motivazione della procedura selettiva della pubblicazione della selezione e del patto di stabilità ecc. Altrettanto si assicura per gli incarichi professionali. Nessuna spesa è stata prevista in bilancio e nessun incarico professionale è stato mai conferito per studi, consulenze ed incarichi esterni negli anni 2015, 2016 2017 2018. Di conseguenza non si riscontra alcun problema per il rispetto del tetto di spesa per tale titolo (...) Riguardo agli affidamenti di prestazioni di servizio per servizi di supporto agli uffici comunali, in particolar modo al supporto ai servizi amministrativi, trattasi di prestazioni di servizio e non certamente di reclutamento di personale. Non risulta a questo Ente l'esistenza di un limite di spesa per acquisti di beni a prestazioni di servizio".

Nel questionario al rendiconto 2019 e nella relazione dell'Organo di revisione nulla viene certificato in merito alla spesa del personale e al rispetto dei relativi vincoli.

Gli elementi istruttori trasmessi dal Comune non appaiono idonei a superare le prospettate criticità, in quanto in ordine alla questione inerente al conferimento degli incarichi/consulenze e relativi vincoli di finanza pubblica, questa Corte ha, più volte, già chiarito (cfr. in via esemplificativa deliberazione Sez. contr. Lombardia n. 335/2015/PRSE; n. 156/2018/PRSE) che un contratto di collaborazione autonoma conferito a soggetti esterni, salvo che non presenti le caratteristiche proprie dell'appalto di servizi e i casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio incarichi relativi alla difesa giudiziale dell'ente), o ricade nel limite previsto per incarichi di studio, ricerca e consulenza o soggiace ai limiti previsti dal comma 557 (o dal comma 562) dell'art. 1 della legge 296/2006 e dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Ne consegue l'impossibilità di configurare un *tertium genus* di collaborazioni autonome svincolate dal rispetto dei limiti ora richiamati, la cui sola esistenza apparirebbe in grado di minare le finalità di contenimento della spesa pubblica che animano le suddette previsioni normative.



CORTE DEI CONTI

Attese le gravi criticità riscontrate nell'esame istruttorie, che potrebbero peraltro portare all'avvio delle procedure di cui all'art. 148-bis TUEL o di "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, se ne chiede la trattazione collegiale in camera di consiglio, dando termine al Comune, al fine di garantire il contraddittorio, per la trasmissione di memorie o ulteriore documentazione sui punti di criticità individuati nella presente relazione istruttoria, inviandole al seguente indirizzo mail: abruzzo.controllo@corteconticert.it.

Il Magistrato istruttore
dott. Giovanni Guida



GIOVANNI GUIDA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
02.04.2021 10:51:56
UTC



CORTE DEI CONTI



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Prot. n. 1619

del 17/04/2021

On./le CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
Via Buccio di Ranallo, 65/A
67100 - **L'Aquila**

PEC: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

OGGETTO: Risposta a lettera prot. n. 1464/2021 del 07/04/2021

I sottoscritti Dott. DI PASQUALE Francesco, Vice Sindaco del Comune di Pizzoferrato e Dott. DI EUGENIO Luca, Segretario Comunale di Pizzoferrato

CHIEDONO

A codesta spett./le Corte dei Conti una **proroga di 14 giorni** per poter rispondere adeguatamente alle dieci problematiche espresse nella nota prot. n. 1464/2021 poiché l'unica dipendente del Comune di Pizzoferrato riprenderà servizio, salvo ulteriori comunicazioni, lunedì 19 aprile 2021, persona che da anni segue adempimenti di tipo finanziario.

Distinti Saluti

IL VICE SINDACO
DOTT. DI PASQUALE Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DI EUGENIO Luca



COMUNE DI PIZZO Ferrato

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Prot. n. 1621

del 17/04/2021

On./le CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo
Via Buccio di Ranallo, 65/A
67100 - **L'Aquila**

PEC: abruzzo.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Risposta a lettera prot. n. 1464/2021 del 07/04/2021 punto 10.

I sottoscritti Dott. DI PASQUALE Francesco, Vice Sindaco del Comune di Pizzoferrato e Dott. DI EUGENIO Luca, Segretario Comunale di Pizzoferrato

PRECISANO

- Che in merito al punto 3 della nota prot. n. 1464/2021 avente ad oggetto "**Mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2019 ex art. 20 del D.LGS 175/2016**", il Consiglio Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2020 ha deliberato la ricognizione delle società partecipate del Comune di Pizzoferrato;
- Che la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2020 avente ad oggetto "la ricognizione delle società partecipate del Comune di Pizzoferrato", prevedeva anche l'allegato del MEF, Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;
- Che la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2020 avente ad oggetto "la ricognizione delle società partecipate del Comune di Pizzoferrato", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pizzoferrato dal 31.12.2020 al 15.01.2021;
- Che si allega la notifica di avvenuta comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentanti e di trasmissione del provvedimento di revisione periodica effettuata con G.mail al MEF e Patrimonio PA in data 08/04/2021 ore 17.06;
- Che si chiarisce il ritardo nell'invio è dovuto alla presenza di un solo dipendente comunale presente in pianta organica, che deve di necessità far

fronte a tutti gli adempimenti amministrativi, per cui si è verificato il mancato invio;

- Che alla luce di quanto sopra dichiarato non si verifica la fattispecie dell'art. 20 comma 7 del DLGS 175/2016 poiché la delibera sulla revisione ordinaria delle partecipazioni è stata regolarmente deliberata dal Consiglio Comunale;
- Che si allegano :
- Delibera C.C. n. 35 del 28/12/2020 avente ad oggetto "la ricognizione delle società partecipate del Comune di Pizzoferrato";
- Notifica di avvenuta comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentanti e di trasmissione del provvedimento di revisione periodica effettuata con G.mail al MEF e Patrimonio PA in data 08/04/2021 ore 17.06;

Distinti Saluti

IL VICE SINDACO
DOTT. DI PASQUALE Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DI EUGENIO Luca





COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 28.12.2020

Oggetto: Ricognizione delle Società Partecipate del Comune di Pizzoferrato

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **11:17** presso la Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in seduta urgente e chiusa al pubblico, di seconda convocazione, oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Fagnilli Palmerino	Presente
2. Di Sciullo Adolfo Emiliano	Presente
3. Di Pasquale Francesco	Presente
4. Calabrese Teresa	Presente
5. Pasquarelli Diego	Assente
6. Di Cesare Daniele Domenico	Assente
7. Di Sciullo Simone	Assente
8. Di Matteo Jacopo	Presente
9. Tarantini Carmine	Assente
10. Pasquarelli Aladino	Assente
11. Cecchini Saverio	Assente

Totale presenti 5
Totale assenti 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale **Dott. DI EUGENIO Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fagnilli Palmerino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Pizzoferrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

SPECIFICATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 della Legge 11 agosto 2014, n.114 convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

EVIDENZIATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

ACCLARATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lanciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione

periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICORDATO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.12.2018 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2017, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e quindi effettuata la ricognizione nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2019 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2018, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e quindi effettuata la ricognizione nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione Dott. Armando CRITANI ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

CON VOTI favorevoli 5, astenuti n. 0, contrari n 0 legalmente espressi

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di legge n. 241/1990.
- 2) **DI APPROVARE** la ricognizione delle società in cui il Comune di Pizzoferrato detiene partecipazioni al 31.12.2019, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/08/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella

scheda di rilevazione allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 3) **DI PRECISARE** che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A.
- 5) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.
- 6) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione con voti favorevoli n. 5, astenuti n. 0, contrari n. 0 legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Palmerino FAGNILLI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, li 26.12.2020

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Palmerino FAGNILLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, li 26.12.2020

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Palmerino FAGNILLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124-1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. n. 300/2020

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 31.12.2020 al 15.01.2021.

Pizzoferrato, li 31.12.2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Sig. TARANTINI Claudio Nino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 28.12.2020 a norma dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Pizzoferrato, li 28.12.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DI EUGENIO Luca



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

Sezione 1 - Schema delle partecipazioni detenute



Quota di possesso
0,78987423688633 %

Quota di possesso
1,00000000000000 %

Sezione 2 - Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Denominazione partecipata	CF	Quota di partecipazione	Breve descrizione	Esito della ricognizione	Note
ECO.LAN. SPA	01537100693	0,78987423688633 %	Servizio di igiene urbana	Mantenimento	
SANGROGEST SRL	02029550692	1,00000000000000 %	Distribuzione e gestione delle reti di gas metano	Mantenimento	

Sezione 3 - Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

ECO.LAN. SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01537100693
Denominazione	ECO.LAN. SPA
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	Società in house ad intero capitale pubblico
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CHIETI
Comune	LANCIANO
CAP*	66034
Indirizzo*	VIA ARCO DELLA POSTA, 1
Telefono*	
FAX*	
Email*	protocollo@pec.ecolanspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Raccolta di rifiuti non pericolosi	E.38.11 (50%)
Attività 2 Attività di supporto alla produzione vegetale	A.01.61 (25%)
Attività 3 Raccolta di rifiuti pericolosi	E.38.12 (15%)
Attività 4 Trasporto di merci su strada	H.49.41 (10%)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{##}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

^{##} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	238
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.937
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.582

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	90.575	252.419	204.535	79.589	139.199

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.690.759	18.928.972	16.153.825
A5) Altri Ricavi e Proventi	414.230	673.719	156.189
di cui Contributi in conto esercizio	77.056	260.957	26.955

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,78987423688633 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio di igiene urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

SANGROGEST SRL**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02029550692
Denominazione	SANGROGEST S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	10/12/2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹²⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽¹³⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CH
Comune	QUADRI
CAP*	66040
Indirizzo*	VIA G.MARCONI N.38
Telefono*	
FAX*	
Email*	sangrogas@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1 Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	D.35.2 (50%)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{###}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

^{###} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	14.329 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	17
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	32.992	46.983	108.434	78.377	18.399

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.470	263.782	276.851
A5) Altri Ricavi e Proventi	26	56.415	89.196
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Distribuzione e gestione delle reti di gas metano
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽²⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

Notifica di avvenuta comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentanti e di trasmissione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

1 messaggio

assistenzatecnicapatrimonio@tesoro.it <assistenzatecnicapatrimonio@tesoro.it>
A: pizzoferrato.ragionerla@gmail.com

8 aprile 2021 17:06

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -

Patrimonio PA – Applicativo *PARTECIPAZIONI* del *Portale Tesoro* <https://portaletesoro.mef.gov.it>

Si comunica che, in data 08/04/2021, l'utente PALMERINO FAGNILLI, per conto dell'Amministrazione COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH), ha concluso la comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti (ex art. 17 D.L. n. 90/2014) e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Di seguito si riporta l'elenco riassuntivo delle informazioni e dei documenti inseriti a sistema:

- Numero di società ed enti partecipati: 2
- Numero dei rappresentanti: 0
- Numero delle società oggetto di revisione periodica: 2
- Numero di documenti (file) relativi al provvedimento di revisione periodica: 1

Con prot. n. DT 28442-2021 del 08/04/2021, sono stati acquisiti dal Dipartimento del Tesoro i seguenti documenti relativi al provvedimento di revisione periodica:

- Identificativo Provvedimento: Dell'ibera C.C. n. 35
- Data del Provvedimento: 28/12/2020

L'Amministrazione ha dichiarato di non avere propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti.

L'Amministrazione ha dichiarato di non partecipare in soggetti con forma giuridica non societaria.

I dati comunicati e i documenti trasmessi non possono più essere modificati, ma è possibile visualizzarli accedendo all'applicativo *Partecipazioni*.

Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico
e-Mail: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it
link al Portale Patrimonio PA: <https://portaletesoro.mef.gov.it>
sito DT: www.dt.tesoro.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.dt.mef.gov.it

Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allegati. In caso di ricezione per errore della presente e-mail siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di risposta e di cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi tipo di trattamento del suo contenuto e dei relativi allegati. Vi ringraziamo per la collaborazione.

This e-mail and any attachments are confidential. If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Any processing of this e-mail and its attachments is not authorized. Thank you for your cooperation.



Departamento
del Tesoro

ATT00001
3K

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	81001510692
Denominazione :	COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	01537100693
Denominazione	"ECO.LAN. S.P.A."
Data di costituzione della partecipata	11/11/1994
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	CHIETI
Comune :	Lanciano (CH)
CAP :	66034
Indirizzo	VIA ARCO DELLA POSTA , 1
Telefono	
Fax	
Email	protocollo@pec.ecolanspa.it

Settori attività	
Attività 1	E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi
Peso Indicativo dell'attività 1	50%
Attività 2	A.01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale
Peso Indicativo dell'attività 2	25%
Attività 3	E.38.12 - Raccolta di rifiuti pericolosi
Peso Indicativo dell'attività 3	15%
Attività 4	H.49.41 - Trasporto di merci su strada
Peso Indicativo dell'attività 4	10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata	
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata	
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di bilancio	Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio	
Numero medio dipendenti	238
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Anno di Riferimento	2019
B) I - Immobilizzazioni immateriali	550.809 €
B) II - Immobilizzazioni materiali	10.092.201 €
B) III - Immobilizzazioni finanziarie	224.033 €
Totale Immobilizzazioni (B)	10.867.043 €
C) II - Crediti (valore totale)	6.997.863 €
Totale Attivo	19.590.881 €
A) I Capitale / Fondo di dotazione	3.028.710 €
A) Totale Riserve	4.602.377 €
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	326.481 €
A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio	90.575 €
Perdita ripianata nell'esercizio	0 €
Totale patrimonio netto	8.048.143 €
D) - Debiti (valore totale)	10.099.982 €
Totale Passivo	19.590.881 €
A) Valore della produzione / Proventi della gestione	22.168.082 €
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.690.759 €
A5) altri ricavi e proventi	414.230 €
di contributi in conto esercizio	77.056 €
B. Costi della produzione / Costi della gestione	21.796.518 €
B.9) Costi del personale	9.582.814 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	7.513 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	238
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.937 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.582 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	90.575
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.690.759 €
A5) altri ricavi e proventi	414.230 €
di contributi in conto esercizio	77.056 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	252.419
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.928.972 €
A5) altri ricavi e proventi	673.719 €
di contributi in conto esercizio	260.957 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	204.535
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.153.825 €
A5) altri ricavi e proventi	156.189 €
di contributi in conto esercizio	26.955 €
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	79.589
Bilancio di esercizio: 2015	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	139.199

Quote di possesso	
Soggetto che detiene la partecipazione	Quota detenuta
COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)	0,78987424 %

Tipo di Controllo	
Tipo di Controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Affidamenti	
La partecipata svolge servizi in favore dell'Amministrazione	SI
Settore 1	E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
Modalità affidamento 1	Diretto
Ente che ha affidato il servizio 1	AATO, EGA
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) 1	84.500 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione	
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata	SI
Oneri per contratti di servizio (Impegni)	84.500 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)	0 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)	0 €
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione	NO
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fidelussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12	0 €

Note	
Note sulla partecipazione	

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di Interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e smaltimento rifiuti
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Note sull'esito	

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	81001510692
Denominazione :	COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	02029550692
Denominazione	SANGROGEST S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	10/12/2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	CHIETI
Comune :	Quadri (CH)
CAP :	66040
Indirizzo	VIALE GUGLIELMO MARCONI , 38
Telefono	
Fax	
Email	sangrogas@legalmail.it

Settori attività	
Attività 1	D.35.2 - PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
Peso Indicativo dell'attività 1	50%

Ulteriori informazioni Sulla Partecipata	
Società In house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata	
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di bilancio	Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio	
Numero medio dipendenti	1
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Anno di Riferimento	2019
B) I - Immobilizzazioni immateriali	0 €
B) II - Immobilizzazioni materiali	643.518 €
B) III - Immobilizzazioni finanziarie	1.000 €
Totale Immobilizzazioni (B)	644.518 €
C) II - Crediti (valore totale)	115.424 €
Totale Attivo	761.217 €
A) I Capitale / Fondo di dotazione	100.000 €
A) Totale Riserve	445.225 €
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	54.406 €
A) IX - Utile (perdita) dell'esercizio	32.992 €
Perdita ripianata nell'esercizio	0 €
Totale patrimonio netto	632.623 €
D) - Debiti (valore totale)	114.402 €
Totale Passivo	761.217 €
A) Valore della produzione / Proventi della gestione	248.496 €
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.470 €
A5) altri ricavi e proventi di contributi in conto esercizio	26 €
B. Costi della produzione / Costi della gestione	196.101 €
B.9) Costi del personale	42.535 €
C15) Proventi da partecipazioni	0 €
C16) Altri proventi finanziari	0 €
C17bis) Utili e perdite su cambi	0 €
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	14.329 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	17
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	32.992
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.470 €
A5) altri ricavi e proventi di contributi in conto esercizio	26 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	46.983
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.782 €
A5) altri ricavi e proventi di contributi in conto esercizio	56.415 €
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	108.434
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	276.851 €
A5) altri ricavi e proventi di contributi in conto esercizio	89.196 €

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	78.377
Bilancio di esercizio: 2015	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	18.399

Quote di possesso	
Soggetto che detiene la partecipazione	Quota detenuta
COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)	1 %

Tipo di Controllo	
Tipo di Controllo	nessuno

Affidamenti	
La partecipata svolge servizi in favore dell'Amministrazione	SI
Settore 1	D.35.2 - PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
Modalità affidamento 1	Diretto
Ente che ha affidato il servizio 1	Amministrazione dichiarante
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) 1	0 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione	
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata	SI
Oneri per contratti di servizio (Impegni)	0 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)	0 €
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)	0 €
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata	NO
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata	NO
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fidelussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12	0 €

Note	
Note sulla partecipazione	

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di Interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito	
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Note sull'esito	



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Il Presidente

Al Sindaco del Comune di
PIZZOFERRATO (CH)
pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

Oggetto: Ordinanza n. 13/2021 - Proroga termine.

In riferimento alla nota del 17 aprile 2021, protocollo n. 1619, con la quale si chiede una proroga del termine, individuato con l'ordinanza indicata in oggetto, per l'invio delle controdeduzioni e delle memorie, si accorda la dilazione del termine di ulteriori e definitivi 10 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Il Presidente
Stefano Siragusa



STEFANO SIRAGUSA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
19.04.2021 15:53:02
CEST



CORTE DEI CONTI



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

Prot. n. 1816

del 28.04.2021

On.leCORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo

Via Buccio di Ranallo, 65/A

67100 - L'Aquila

abruzzo.controllo@corteconticert.it

e per conoscenza

al Revisore del Conto del Comune di Pizzoferrato
Dott Armando Critani

Oggetto: Delibera 304/2020/PRSE della Corte dei Conti -Ulteriori chiarimenti istruttori-note prot n. 1464 del 7.4.2021, prot n. 1621 del 17.4.2021, prot n. 1659 del 20.4.2021

I sottoscritti Dott. DI PASQUALE Francesco, Vice Sindaco del Comune di Pizzoferrato, e Dott. DI EUGENIO Luca, Segretario Comunale di Pizzoferrato, in merito :

-alla Vs nota prot. n. 146/2021, acquisita al prot. comunale n. 1464 del 7.4.2021,

- alla Vs nota prot. n. 171/2021, acquisita al prot. comunale n. 1659 del 20.04.2021, con la quale si accordava la richiesta di proroga di ulteriori e definitivi 10 giorni per poter rispondere alle istanze di chiarimenti e documentazioni;

-ad integrazione della Ns nota prot. 1621 del 17.04.2021 circa la mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2019 ai sensi dell' art. 20 del D.lgs. 175/2016,

con la presente forniscono i seguenti chiarimenti:

1.MANCATO INVIO DELLE MISURE CORRETTIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 304/2020/PRSE

Riguardo al rilievo effettuato si precisa che la deliberazione 304/2020/PRSE sarà portata a conoscenza del Consiglio Comunale di Pizzoferrato nella prossima seduta consiliare in fase di convocazione.

2.TARDIVO INVIO DEL QUESTIONARIO AL RENDICONTO 2019 DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In merito al tardivo invio del questionario al rendiconto 2019, da parte del Revisore del Conto, Dott Armando Critani, stabilito il 25.2.2021, si evidenzia che il Comune di Pizzoferrato (CH) è Stato oggetto

di focolaio del Covid 19 il mese di gennaio 2021, tanto da essere dichiarato "zona rossa rinforzata", cioè luogo da cui non si poteva né entrare, né uscire. Da questa pericolosa situazione il Comune di Pizzoferrato ne è uscito ufficialmente il 25.2.2021, data, in cui la Asl ha sancito la fine dell' emergenza pandemica a Pizzoferrato. Si precisa, inoltre, che il Revisore del Conto del Comune di Pizzoferrato è il Dott Armando Critani, che risiede a Sulmona, il che spiega il tardivo invio del questionario sovracitato.

Si allega, a tal proposito, comunicazione della fine della situazione pandemica del Covid 19 del 25.2.2021.

3. MANCATA TRASMISSIONE DELLA DELIBERAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA SULLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019, EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Sul punto si è già risposto con nota prot. n 1621 del 17.04.2021.

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Riguardo al quadro riassuntivo del risultato di amministrazione effettivamente si sono verificati diversi errori di trascrizione delle componenti, che formano tale quadro. Questi errori hanno generato una errata esposizione del risultato di amministrazione. In sede di approvazione del rendiconto esercizio 2020, di prossima scadenza, il Consiglio Comunale di Pizzoferrato provvederà alla conferma dei dati esatti del risultato di amministrazione esercizio 2019.

5. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Si assicura che per il calcolo del FCDE è stato utilizzato il metodo semplificato per il periodo 2015-2018 come previsto dal DM 20.05.2015, mentre per l'esercizio 2019 è stato utilizzato il metodo ordinario previsto dal principio contabile applicato.

Tale facoltà era prevista dal principio contabile, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi contabili, che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione. In sostanza, il principio ha consentito di accantonare nel risultato di amministrazione un importo non corrispondente a quanto determinato con il metodo ordinario, ma inferiore, purché almeno pari a: FDCE al 1° gennaio dell'esercizio, meno gli utilizzi del fondo per la cancellazione o gli stralci dei crediti, più l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione.

Tale scelta è stata ben ponderata, al fine di evitare il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

In ogni caso, in sede di approvazione del rendiconto esercizio 2020 si provvederà al ricalcolo degli accantonamenti ed alla eventuale rettifica del risultato di amministrazione esercizio 2019.

6. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Come già chiarito, il ricorso all'anticipazione di tesoreria è effettuato, per garantire il pagamento delle spese e, quindi, il normale funzionamento dei servizi, oltre che per il rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture. L'Amministrazione Comunale di Pizzoferrato, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità, messa a disposizione dal MEF, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento delle fatture giacenti al 31.12.2019, comprese quelle per opere pubbliche, i cui contributi non ancora erano erogati da parte della Regione Abruzzo.

Tale operazione ha permesso al Comune di Pizzoferrato di non fare ricorso all'anticipazione di tesoreria per il pagamento delle fatture in parola e di migliorare sensibilmente il saldo di cassa.

Gli oneri per anticipazione di tesoreria sostenuti negli ultimi anni sono i seguenti:

esercizio 2015	€ 405,37
esercizio 2016	€11.610,07

esercizio 2017	€ 11.254,03
esercizio 2018	€ 11.420,41
esercizio 2019	€ 12.607,99
esercizio 2020	€ 7.474,97

7. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Riguardo all'equilibrio di parte corrente, si riferisce che l'attuale situazione epidemiologica non ha prodotto aggravii di spesa per il bilancio comunale, in quanto le stesse sono state contenute entro i limiti dei trasferimenti erariali a tale scopo concessi. Da un controllo puntuale risulta che le entrate previste sono state sostanzialmente realizzate. Le perdite di gettito sono state contenute entro i limiti calcolati dal MEF. Si può assicurare sin d'ora il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente anche per l'esercizio 2020.

8. LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Rettificando quanto dichiarato nella Ns precedente nota prot. n. 1256 del 22.03.2021, corre l'obbligo precisare che il Comune di Pizzoferrato ha fatto ricorso a lavoro flessibile per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Tecnico (tramite decreto di nomina responsabile servizio tecnico e urbanistico a tempo parziale e determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 2 d.lgs. n° 267/2000) e dell'Ufficio Tributi e Segreteria (tramite protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale della società Sangrogest s.r.l. di Quadri), di cui si allega la documentazione.

Di seguito si riporta la spesa per lavoro flessibile sostenuto nel periodo 2015-2018

Spesa per lavoro flessibile anno 2009 € 48.506,00 (50% di € 97.013,00) costituente il limite di spesa

Spesa per lavoro flessibile anno 2015 € 38.146,97

Spesa per lavoro flessibile anno 2016 € 40.397,06

Spesa per lavoro flessibile anno 2017 € 39.619,16

Spesa per lavoro flessibile anno 2018 € 11.996,13

9. INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE

Di seguito si riportano le tabelle della spesa per incarichi e consulenze, pari a zero.

Anno 2015

Cognome e nome	Oggetto dell'incarico	Estremi atto incarico	Importo incarico
/	/	/	/
/	/	/	/

Anno 2016

Cognome e nome	Oggetto dell'incarico	Estremi atto incarico	Importo incarico
/	/	/	/
/	/	/	/

Anno 2017

Cognome e nome	Oggetto dell'incarico	Estremi atto incarico	Importo incarico
/	/	/	/

/	/	/	/
---	---	---	---

Annó 2018

Cognome e nome	Oggetto dell'incarico	Estremi atto incarico	Importo incarico
/	/	/	/
/	/	/	/

10. ELENCO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI COMUNQUE POSTI IN ESSERE

Rettificando quanto dichiarato nella Ns precedente nota prot. n. 1256 del 22.03.2021, corre l'obbligo precisare che il Comune di Pizzoferrato ha fatto ricorso a lavoro flessibile per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Tecnico (tramite decreto di nomina responsabile servizio tecnico e urbanistico a tempo parziale e determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 2 d.lgs. n° 267/2000) e dell'Ufficio Tributi e Segreteria (tramite protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale della società Sangrogest s.r.l. di Quadri fino al 31.12.2017), di cui, come sopra enunciato, si allega la relativa documentazione

Si evidenzia che la dotazione organica del Comune di Pizzoferrato da anni è composta di n. 2 unità, di categoria giuridica C, una inquadrata nell' Ufficio demografico ed un'altra, sempre di categoria giuridica C, inquadrata nell' Ufficio di Polizia Locale, il che ha reso per anni difficoltoso il lavoro ordinario amministrativo per un Comune di 1.000 abitanti, dal momento che non solo mancavano chi svolgesse attività amministrativa istruttoria, ma anche figure fondamentali quali il Responsabile dell' Ufficio Tecnico ed il Responsabile dell' Ufficio Finanziario

Si precisa che, riguardo agli affidamenti di prestazione di servizio per attività di supporto agli uffici comunali, in particolar modo ai servizi amministrativi, trattasi di prestazione di servizi e non di reclutamento di personale. Pertanto, oltre al protocollo di intesa con la Sangrogest sopracitata, sono stati conferiti degli affidamenti a Cooperative per la fornitura di servizi e successivamente ad Agenzie per la somministrazione di lavoro interinale. A tal fine, si rimettono in allegato gli affidamenti posti in essere nel periodo considerato.

Si sottolinea, inoltre, che l'appalto di fornitura di servizio di lavoro temporaneo costituiva una soluzione momentanea, nelle more di procedura di due concorsi pubblici per n. 2 posti di categoria C in Area Amministrativa e per n. 1 posto di categoria C in Area Contabile, che sarebbero dovuti decollare a marzo/aprile 2020 (il bando era stato pubblicato e le domande erano pervenute) se non fosse scoppiata la pandemia da Covid-19, che ha bloccato tutte le procedure concorsuali, in attesa dei protocolli e delle direttive per prevenire il contagio da Covid-19 e procedere in sicurezza a svolgere i concorsi pubblici: ciò ad ulteriore riprova che il Comune di Pizzoferrato voleva uscire da questa cronica situazione di carenza di personale a tempo indeterminato e che si spera a breve di poter riprendere e portare a termine.

Distinti saluti.

IL VICE SINDACO
Dott. DI PASQUALE Francesco

Francesco Pasquale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DI EUGENIO Luca

Luca Eugenio



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

ALLEGATI alla nota prot. n. 1816 del 28.04.2021:

- 1) Delibera GC n. 26 del 09.05.2017 per indirizzo lavori di pulizia e manutenzione strade e verde pubblico.
- 2) Determina CUC n. 29 del 01.06.2017 affidamento lavori di pulizia e manutenzione strade e verde pubblico.
- 3) Determina CUC n. 21 del 02.05.2017 affidamento servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale.
- 4) Delibera GC n. 53 del 07.11.2017 per indirizzo lavori di manutenzione patrimonio comunale e trasporto scolastico.
- 5) Determina UT n. 62 del 21.11.2017 affidamento lavori di manutenzione patrimonio comunale e trasporto scolastico.
- 6) Determina CUC n. 1 del 10.01.2018 affidamento servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale.
- 7) Delibera GC n. 68 del 22.12.2017 per indirizzo lavori di manutenzione patrimonio comunale e trasporto scolastico.
- 8) Determina UT n. 1 del 09.01.2018 affidamento lavori di manutenzione patrimonio comunale e trasporto scolastico.
- 9) Delibera GC n. 39 del 05.09.2017 per indirizzo lavori di manutenzione patrimonio comunale
- 10) Determina UT n. 44 del 12.09.2017 affidamento lavori di manutenzione patrimonio comunale.
- 11) Delibera GC n. 5 del 23.06.2018 proroga lavori di manutenzione patrimonio comunale
- 12) Delibera GC n. 6 del 23.06.2018 proroga servizi amministrativi a supporto della Segreteria Comunale.
- 13) Delibera GC n. 11 del 27.10.2018 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1.
- 14) Determina CUC n. 15 del 31.10.2018 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 15) Determina UT n. 54 del 29.10.2018 affidamento servizi esterni essenziali.
- 16) Determina UT n. 56 del 06.11.2018 modifica Cat. affidamento servizi esterni essenziali.
- 17) Determina UT n. 72 del 31.12.2018 proroga affidamento servizi esterni essenziali.
- 18) Delibera GC n. 25 del 22.12.2018 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1.
- 19) Determina CUC n. 1 del 02.01.2019 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 20) Delibera GC n. 15 del 06.04.2019 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1.
- 21) Determina CUC n. 9 del 15.04.2019 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 22) Determina UT n. 16 del 26.04.2019 affidamento servizi esterni essenziali.
- 23) Delibera GC n. 30 del 29.06.2019 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1. + Cat. B1
- 24) Determina CUC n. 18 del 09.07.2019 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 25) Delibera GC n. 50 del 24.08.2019 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1. + Cat. B1
- 26) Determina CUC n. 37 del 27.09.2019 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 27) Determina UT n. 61 del 22.10.2019 affidamento servizi esterni essenziali.
- 28) Delibera GC n. 80 del 13.12.2019 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1. + Cat. B1
- 29) Determina CUC n. 2 del 02.01.2019 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 30) Determina UT n. 5 del 14.02.2020 affidamento servizi esterni essenziali.
- 31) Determina CUC n. 11 del 30.03.2020 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 32) Determina UT n. 12 del 30.03.2020 affidamento servizi esterni essenziali.
- 33) Determina CUC n. 1 del 01.07.2020 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 34) Determina UT n. 1 del 01.07.2020 affidamento servizi esterni essenziali.
- 35) Determina UT n. 37 del 02.11.2020 affidamento servizi esterni essenziali.
- 36) Determina CUC n. 11 del 01.10.2020 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 37) Delibera GC n. 46 del 28.12.2020 indirizzo per somministrazione lavoro Cat. C1. + Cat. B1
- 38) Determina CUC n. 1 del 04.01.2021 affidamento servizi amministrativi Cat. C1.
- 39) Comunicazione ASL del 25.02.2021.
- 40) Comunicato COC n. 15 del 15.03.2021.
- 41) Decreto Sindacale n. 6 del 29.07.2013 per Ufficio Tecnico.
- 42) Delibera GC n. 77 del 30.12.2016 per protocollo d'intesa per Ufficio di Segreteria e Tributi.